

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGHE DIRIGENZIALI

DOTT.SSA VALENTINA FAVERO**POSTA PEC**

Spett.le

Furia Srlfuria@legalmail.it

e p.c.

ARPAE Piacenzaaoopc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura di Valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 co. 9 bis del D. Lgs.152/2006 relativa al progetto di “modifica impianto depurazione acque installazione Furia S.r.l. Caorso localizzato a Fossadello Via Allende 2/A nel Comune di Caorso (PC)” presentato da Furia S.r.l.

In riferimento alla Vostra nota, acquisita agli atti con PG/2022/914034 del 21.09.2022, esaminata la documentazione presentata, si rappresenta quanto segue.

La Società Furia Srl è autorizzata per l'attività di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi (impianto di categoria 5.1 e 5.3 dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i) da svolgersi nell'installazione sita in Caorso Loc. Fossadello via Salvator Allende 2/A con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2022-3972 del 04/08/2022 rilasciata dal SAC Piacenza.

In tale autorizzazione è stata ribadita la realizzazione e l'attivazione di un nuovo scarico in acque superficiali previa realizzazione di un impianto di depurazione delle acque di dilavamento delle aree scoperte, consistente in un sistema a microfiltrazione e osmosi inversa, resosi necessario dopo la valutazione delle modalità di scarico delle acque di piazzale effettuato col Gestore (Ireti S.p.a.) richiesta in fase di screening data l'impossibilità di scarico in pubblica fognatura segnalato dal gestore stesso date le quantità coinvolte per il quale il sistema fognario non era (e non è tuttora) dimensionato.

Il proponente afferma che l'attività attualmente autorizzata appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli Allegati A.2 della LR n.4/2018, nello specifico alle opere di cui al punto A.2. 3) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006*, A.2. 4) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006* e A.2. 7) *Impianti di*

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953 - 6036
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1310					Fasc.	2022	4

smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 metri cubi oppure con capacità superiore a 200 tonnellate al giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);

Il proponente ha ritenuto che l'impianto di depurazione così come era stato a suo tempo progettato non fosse idoneo per la tipologia di lavorazioni esercite e ha quindi valutato la possibilità di realizzare un progetto più pertinente allo scopo prefissato di depurare le acque di dilavamento dell'installazione al fine di poterne scaricare una quota in acque superficiali da un lato ma anche di poterle riutilizzare all'interno del ciclo produttivo dall'altro in luogo delle risorse idriche attualmente sfruttate migliorando così gli impatti e rendendo tale attività più in linea a quanto previsto dal Piano di risparmio idrico previsto dal sistema di gestione QAS aziendale e, in generale, da quanto previsto dalle BAT di settore (in particolare BAT 19).

Nella fattispecie, dalla documentazione presentata, si evince che le modifiche più significative rispetto al progetto di partenza sono:

- rimodulazione delle caratteristiche e delle tecniche di depurazione dell'impianto originalmente approvato: oltre ad una portata superiore e ad una minore superficie servita, il nuovo impianto sarà caratterizzato da una stazione di depurazione costituita da disoleatore, filtri a sabbia e filtri a carboni attivi in serie in luogo della microfiltrazione e dell'osmosi inversa. Tale impianto sarà di servizio alla superficie di installazione esistente (quella in cui sono previste le attività più tipicamente "sporcanti"). Le acque ottenute dalla depurazione vengono stoccate in 6 nuovi serbatoi (da 50 mc l'uno) per poter essere poi riutilizzate nel ciclo produttivo e non scaricate;

- la parte dell'installazione relativa all'ampliamento, sulla quale sono presenti solo attività di movimentazione dei mezzi e gestione di rifiuti inerti e/o End Of Waste costituiti da aggregati riciclati o metalli, verrà asservita da impianto di prima pioggia, collegato al nuovo scarico S5.

Le modifiche prevedono una nuova configurazione che, a detta del proponente, avranno maggiore capacità di depurazione e maggiore stoccaggio post-trattamento, rispetto al sistema autorizzato, andando verso una soluzione decisamente più razionale degli spazi evitando che l'evento emergenziale, in caso di mancanza oggettiva di spazi già in quel momento utilizzati, viri verso un evento accidentale di scarico incontrollato di acque di dilavamento o comunque di cattiva gestione del trattamento stesso.

In particolare, secondo il proponente, l'uso dell'osmosi è consigliato in caso di portate consistenti e continue. Il progetto prevedeva l'invio contestuale all'impianto di acque di dilavamento e rifiuti liquidi mantenendo quindi una continuità di produzione del refluo trattato, eventualità che venne poi a decadere con la decisione di evitare i rifiuti liquidi ma senza una riprogettazione dell'impianto di depurazione.

Si valuta che le modifiche proposte rendano il sistema di depurazione più performante. La decisione di non trattare più i rifiuti liquidi fa venire meno la continuità della portata, rendendo più gravoso il lavoro del sistema a osmosi, a causa della necessità di frequenti controlavaggi del filtro. Il dimensionamento e le caratteristiche del nuovo impianto sono congrui con la tipologia e la quantità di acqua da trattare, oltre a fornire una maggiore garanzia di contenimento in caso di eventi meteorici estremi.

Per quanto sopra, sulla base della documentazione trasmessa, si ritiene che la modifica proposta rientri nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9 -bis del d.lgs. 152/2006 e che la stessa non necessiti di essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi.

Resta impregiudicata la definizione dei dettagli tecnici delle modifiche presentate e le relative valutazioni specifiche della fase autorizzativa da parte delle autorità competenti.

Cordiali saluti

Dott. ssa Valentina Favero
(nota firmata digitalmente)

Bologna, 18/10/2022

FG: nota risposta art_6_FURIA.docx